

*Sentenza della Corte di giustizia europea sulla reciproca assistenza sul piano tributario*

# Crediti fiscali, recupero facile

## Misure cautelari, tra stati membri richieste insindacabili

DI FRANCO RICCA

**M**isure cautelari «sulla fiducia»: in base alle disposizioni unionali in materia di reciproca assistenza, lo stato membro al quale è richiesta l'adozione di misure di tutela a garanzia dei crediti tributari e daziari vantati dallo stato membro richiedente non può sindacare la sussistenza dei presupposti di fatto e diritto, in particolare quando emergono dalla documentazione allegata alla richiesta. Lo ha deciso la Corte di giustizia Ue nella sentenza 20 gennaio 2021, causa C-420/19, riguardante l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2010/24, secondo cui, su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alla propria prassi amministrativa, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo che consente l'esecuzione nello stato membro richiedente sia contestato, oppure non sussista ancora un titolo che consenta l'esecuzione, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, anche in base alla legislazione nazionale e alle prassi amministrative dello stato membro richiedente.

La questione, sollevata dai giudici estoni nell'ambito di una controversia interna vertente sull'ammissibilità di una domanda di misure cautelari, a garanzia di un credito fiscale, presentata dal governo finlandese, mirava a chiarire se il predetto articolo debba interpre-

tarsi nel senso che i giudici dello stato membro adito, chiamati a decidere su una domanda del genere, sono vincolati dalla valutazione relativa all'osservanza, in fatto e in diritto, dei presupposti per l'applicazione di tali misure effettuata dalle autorità dello stato membro richiedente (per esempio, sul pericolo per la riscossione), che risulti nel documento allegato a tale domanda, oppure se possano effettuare una propria valutazione, tenuto conto del loro diritto nazionale.

La Corte osserva anzitutto che, sotto il profilo letterale, dalla disposizione in esame risulta che l'autorità adita procede all'adozione di misure cautelari se, da un lato, sono autorizzate nello stato membro adito e, dall'altro, sono possibili nello stato membro richiedente; nulla risulta, invece, in ordine alla portata dei poteri dei giudici dello stato membro adito per quanto riguarda la valutazione dei presupposti per l'applicazione di dette misure. Inoltre, qualora alla domanda di assistenza sia allegato un documento redatto ai fini dell'adozione di misure cautelari nello stato membro richiedente, tale documento «non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione nello stato membro adito». Pertanto, l'analisi contenuta in tale documento vincola i giudici dello stato membro adito.

Riguardo al contesto normativo, la ripartizione delle competenze tra gli organi dello stato membro richiedente e quelli dello stato membro adito è il corollario del fatto che il credito e i titoli che consentono l'es-

ecuzione del suo recupero sono stabiliti sulla base delle leggi in vigore nello stato membro richiedente, mentre le misure di esecuzione sono adottate nello stato membro adito, conformemente alle proprie disposizioni di legge. Pertanto, ai sensi dell'art. 14 della stessa direttiva, qualsiasi contestazione del credito o del titolo deve essere promossa dinanzi agli organi dello stato membro richiedente, essendo il sindacato giurisdizionale degli organi dello stato membro adito limitato esplicitamente agli atti di quest'ultimo stato. Ne discende che i giudici di detto stato membro non possono valutare le misure cautelari alla luce dei presupposti sostanziali stabiliti dal loro diritto nazionale, dal momento che sono state adottate sulla base delle norme dello stato membro richiedente; essi sono quindi competenti a valutare la conformità della procedura di adozione delle misure cautelari, ma non la sussistenza dei presupposti sostanziali.

Inoltre, aggiunge la Corte, l'art. della direttiva 2010/24 elenca alcuni casi specifici in cui lo stato membro adito può rifiutare di concedere l'assistenza reciproca ivi prevista, i quali, facendo eccezione al principio della fiducia reciproca, devono essere interpretati restrittivamente.

© Riproduzione riservata

